



BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale n. 48 del 28 Aprile 2014

LEGGI

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Bura: Tel. **0862/363264 - 363206**
Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online: Tel. 0862/363264 - 363217 - 363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della **L.R. n. 51 del 9.12.2010** il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

LEGGI

LEGGE REGIONALE 17.04.2014, n. 17

Disposizioni per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e del riconoscimento della lingua dei segni italiana e integrazione alla legge regionale 13 gennaio 2014, n. 7 4

LEGGE REGIONALE 17.04.2014, n. 18

Abrogazione della lettera a), del comma 1, dell'art. 1, della L.R. 27.3.2014, n. 15 (Modifica ed integrazione alla L.R. 29.7.2011, n. 23 "Riordino delle funzioni in materia di aree produttive" e modifica alla L.R. 17.12.1997, n. 143 "Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni")..... 6

LEGGE REGIONALE 17.04.2014, n. 19

Norme per l'accesso alle spiagge degli animali da affezione 7

LEGGE REGIONALE 17.04.2014, n. 20

Disposizioni in materia di soccorso alpino e speleologico 9

LEGGE REGIONALE 17.04.2014, n. 21

Modifica alla legge regionale n. 32 del 31 luglio 2007 recante "Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private" e modifica alla legge regionale n. 64 del 18.12.2012 16

LEGGE REGIONALE 28.04.2014, n. 22

Norme per la rotazione del personale dirigenziale degli Enti regionali 26

LEGGE REGIONALE 28.04.2014, n. 23

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 3 marzo 2005, n. 18, 21 febbraio 2011, n. 5, 16 luglio 2013, n. 19, 19 dicembre 2007, n. 44, 16 settembre 1998, n. 81 e ulteriori disposizioni normative 27

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

LEGGI

LEGGE REGIONALE 17.04.2014, n. 17

Disposizioni per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e del riconoscimento della lingua dei segni italiana e integrazione alla legge regionale 13 gennaio 2014, n. 7

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Abruzzo, in attuazione degli articoli 3 e 6 della Costituzione, dei principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo Opzionale fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), garantisce il pieno rispetto della dignità umana ed i diritti di libertà dei soggetti nati o divenuti sordi, promuovendone la piena integrazione nella famiglia, nella scuola e nella società.

Art. 2

(Obiettivi)

1. Per le finalità di cui all'art. 1 la Regione, ai sensi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992, in ottemperanza alle risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988 e del 18 novembre 1998, promuove il riconoscimento della lingua dei segni italiana (di seguito denominata LIS) come sistema di comunicazione di tipo visivo-gestuale che utilizza una serie di

segni compiuti con una o con entrambe le mani, ad ognuno dei quali corrisponde uno o più significati.

Art. 3

(Principi dell'azione regionale)

1. La promozione del riconoscimento della LIS di cui all'art. 2 è finalizzata a rimuovere ogni ostacolo esistente al suo utilizzo, favorisce la comunicazione tra udenti e sordi e costituisce una forma di integrazione sociale e culturale per questi ultimi, facilitando la loro partecipazione alla vita collettiva.
2. La Regione riconosce, altresì, che la LIS rientra tra gli strumenti operativi volti alla rimozione delle barriere che limitano la partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva.

Art. 4

(Disposizioni di attuazione)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta con proprio atto linee guida per l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 5

(Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La Regione provvede alle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6

(Integrazione alla L.R. 7/2014)

1. Dopo l'art. 24 della L.R. 13 gennaio 2014, n. 7 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014 - 2016 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2014)" è inserito il seguente:

"Art. 24 bis

(Stanziamenti attività culturali)

1. I seguenti stanziamenti di cui al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, approvato con legge regionale 13 gennaio 2014, n. 8, sono riferiti anche alle attività

culturali svolte nell'anno 2013 nei limiti di spesa già stabiliti:

- a) UPB 10.01.005, cap. 61660 (Interventi in favore del liceo musicale G. Braga di Teramo), € 300.000,00;
- b) UPB 10.02.009, cap. 62434 (Contributo all'ente teatrale regionale Teatro Stabile d'Abruzzo), € 300.000,00;
- c) UPB 10.01.005, cap. 61657 (Contributo regionale a favore dell'Istituzione Sinfonica), € 300.000,00;
- d) UPB 10.02.009, cap. 62436 (Interventi a favore del teatro di prosa), € 300.000,00."

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 17 aprile 2014

IL PRESIDENTE
Giovanni Chiodi

TESTI VIGENTI ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 3 E 6 DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA CITATI DALLA LEGGE REGIONALE 17.04.2014, n. 17 "Disposizioni per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e del riconoscimento della lingua dei segni italiana e integrazione alla legge regionale 13 gennaio 2014, n. 7" (in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura

delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/men u_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".

I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 6

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

LEGGE REGIONALE 17.04.2014, n. 18
Abrogazione della lettera a), del comma 1, dell'art. 1, della L.R. 27.3.2014, n. 15 (Modifica ed integrazione alla L.R. 29.7.2011, n. 23 "Riordino delle funzioni in materia di aree produttive" e modifica alla L.R. 17.12.1997, n. 143 "Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni")

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge :

Art. 1

(Abrogazione della lettera a), del comma 1, dell'art. 1 della L.R. 15/2014)

1. La lettera a), del comma 1, dell'art. 1, della L.R. 27.3.2014, n. 15 (Modifica ed integrazione alla L.R. 29.7.2011, n. 23 "Riordino delle funzioni in materia di aree produttive" e modifica alla L.R. 17.12.1997, n. 143 "Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni"), è abrogata.

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 17 aprile 2014

IL PRESIDENTE
Giovanni Chiodi

TESTO DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 27 MARZO 2014, N. 15
 Modifica ed integrazione alla L.R. 29.7.2011, n. 23 "Riordino delle funzioni in materia di aree produttive" e modifica alla L.R. 17.12.1997, n. 143 "Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni"
 COORDINATO
 CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 17.04.2014, n. 18 Abrogazione della lettera a), del comma 1, dell'art. 1, della L.R. 27.3.2014, n. 15 (Modifica ed integrazione alla L.R. 29.7.2011, n. 23 "Riordino delle funzioni in materia di aree produttive" e modifica alla L.R. 17.12.1997, n. 143 "Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni")
 (pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/men_u_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i

testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it. I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 27 MARZO 2014, N. 15
Modifica ed integrazione alla L.R. 29.7.2011, n. 23 "Riordino delle funzioni in materia di aree produttive" e modifica alla L.R. 17.12.1997, n. 143 "Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni".

Art. 1

(Integrazione alla l.r. 23/2011)

1. All'articolo 1 della legge regionale 29 luglio 2011, n. 23 (Riordino delle funzioni in materia di aree produttive), come modificato dalla legge regionale 3 luglio 2012, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) [al comma 4-bis è aggiunto il seguente capoverso:

"E' consentito regolarizzare le attività produttive che, alla data del 30 aprile 2014, vengono esercite nelle aree industriali in violazione dei vigenti piani regolatori industriali degli ex Consorzi per le aree di sviluppo industriale e/o delle disposizioni regolamentari da questi ultimi adottate. Al fine di detta regolarizzazione le aziende interessate, entro il 30 aprile 2015, devono presentare all'ARAP, a sanatoria degli illegittimi mutamenti di destinazione d'uso e/o frazionamenti effettuati, progetti conformi ai parametri urbanistici corrispondenti alla tipologia di zona (industriale, commerciale, servizi) ove è prevista l'attività esercitata, devono inoltre, corrispondere i relativi oneri di urbanizzazione, così come determinati dagli ex Consorzi per le aree di sviluppo industriale e stipulare con l'ARAP la

convenzione di cui al comma 4. Quanto previsto al precedente capoverso non si applica alle Aziende con le quali è sorto contenzioso per violazione delle norme e dei regolamenti consortili, nonché delle convenzioni stipulate con gli ex Consorzi Industriali, che, alla data del 30 aprile 2014, è stato definito con sentenza passata in giudicato.";

b) il comma 17 è sostituito dal seguente:

"17. Le infrastrutture idriche (acquedotti e reti) e fognarie (sia delle acque bianche, sia delle acque nere), nonché gli impianti di depurazione, realizzati dai Consorzi per le aree di sviluppo industriale restano di proprietà dell'ARAP che provvede alla relativa gestione nonché al trattamento delle acque di scarico o di reflui anche di altra provenienza. Il costo di acquisto dell'acqua è definito annualmente dalla Giunta Regionale. Nel caso di acquisto dell'acqua dal gestore del Servizio Idrico Integrato il costo viene definito sulla scorta degli articoli 154 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1 agosto 1996 (Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato) e successive modifiche e integrazioni inerenti la tariffa da praticare agli utenti del servizio idrico integrato senza oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.".

LEGGE REGIONALE 17.04.2014, n. 19

Norme per l'accesso alle spiagge degli animali da affezione

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Finalità ed oggetto)

1. La Regione garantisce l'accesso alle spiagge di cani e gatti accompagnati dal proprietario o da altro detentore nel rispetto delle norme di sicurezza che prevedono l'uso del guinzaglio o della museruola.
2. I comuni possono individuare entro il 30 marzo di ciascun anno le aree in cui è vietato l'accesso agli animali di cui al comma 1, prevedendo tuttavia per ogni comune almeno un tratto di spiaggia per il quale sia consentito l'accesso secondo le norme della presente legge.
3. Per le necessità di cui al comma 2 i concessionari o i gestori comunicano entro il 30 marzo di ogni anno al comune le misure limitative all'accesso degli animali alle spiagge.

Art. 2
(Accesso alle spiagge)

1. L'accesso e la permanenza sulle spiagge degli animali di cui al comma 1, dell'articolo 1 è subordinato al rispetto delle normative igienico- sanitarie. A tal fine il proprietario o il detentore deve munirsi di idonea certificazione sanitaria o del libretto delle vaccinazioni.
2. Gli animali che non risultino in regola con le vaccinazioni non possono accedere alle zone loro riservate.
3. E' vietato l'accesso ai cani femmina durante il periodo estrale.
4. I proprietari o detentori di cani non identificabili tramite microchip, tatuaggio di riconoscimento o altro documento idoneo sono soggetti alle inerenti sanzioni amministrative.
5. Nel rispetto della sicurezza e della incolumità dei bagnanti, gli animali possono sostare entro il perimetro degli ombrelloni dello stabilimento o comunque nelle immediate vicinanze del proprietario o del detentore.
6. E' comunque consentito l'accesso dei cani-guida per le esigenze dei non vedenti.

Art. 3
(Sorveglianza e norme igieniche)

1. Fatta salva la responsabilità di cui all'articolo 2052 del Codice Civile, il

proprietario o il detentore dell'animale ne garantisce lo stato di salute e di benessere.

2. Il proprietario o il detentore rimuove immediatamente le deiezioni solide e provvede ad aspergere e dilavare quelle liquide con acqua, anche marina.
3. Ove non espressamente vietata o segnalata, la balneazione degli animali è consentita sotto stretta sorveglianza e responsabilità del proprietario o del detentore.
4. E' interdetto agli animali l'accesso a piscine, docce, aree attrezzate per scopi ludici e sportivi, sempre che le predette zone siano delimitate e segnalate con appositi cartelli.
5. I fine di garantire l'igiene dell'animale e la sua protezione dal caldo devono essere predisposte aree dove poter rinfrescare gli animali.

Art. 4
(Cartelli e spazi dedicati)

1. Negli stabilimenti balneari, nelle spiagge attrezzate e nelle spiagge libere attrezzate, sono affissi appositi cartelli contenenti le prescrizioni per l'accesso alle spiagge di cani e gatti e per la corretta convivenza con i bagnanti.
2. Nelle aree di cui al comma 1 possono essere realizzati spazi per il ristoro, l'abbeveraggio ed il gioco degli animali, di cui al comma 1, nel rispetto dei piani-spiaggia.

Art. 5
(Cani da salvataggio)

1. Per il potenziamento delle attività di salvataggio e di sicurezza pubblica sulle spiagge e in mare, la Regione favorisce l'impiego di unità cinofile lungo le coste.

Art. 6
(Elenco delle aree di accoglienza)

1. Per pubblicizzare le aree che accolgono cani e gatti con l'indicazione dei servizi offerti, la Regione istituisce nei suoi siti internet istituzionali del settore turismo una apposita sezione contenente gli elenchi delle aree predette, da aggiornare attraverso le notizie in merito fornite dai concessionari e, dove possibile, attraverso il collegamento ipertestuale con i siti internet dei singoli stabilimenti balneari.

Art. 7
(Convenzioni)

1. La Regione favorisce la stipula di convenzioni tra stabilimenti balneari, strutture ricettive e rifugi per animali.

Art. 8
(Norma finanziaria)

1. L'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio della Regione Abruzzo.

Art. 9
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 17 aprile 2014

IL PRESIDENTE
Giovanni Chiodi

LEGGE REGIONALE 17.04.2014, n. 20
Disposizioni in materia di soccorso alpino e speleologico

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge :

Art. 1
(Riconoscimento e potenziamento del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo)

1. La Regione Abruzzo, in conformità alle leggi 21 marzo 2001, n. 74 "Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo Nazionale

Soccorso Alpino e Speleologico" e 18 febbraio 1992, n. 162 "Provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso" e successive modifiche ed integrazioni, nonché in attuazione dell'art. 29 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale" e dell'art. 80, comma 39, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003), riconosce e promuove l'attività del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzese del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, di seguito denominato SASA-CNSAS, rivolta a:

- a) attuare la prevenzione e la vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche, torrentistiche e forristiche, e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali, svolte in ambiente montano, ipogeo, impervio ed ostile del territorio regionale, ivi comprese le attività professionali o lavorative svolte in tali ambienti, l'evacuazione impianti a fune ed il monitoraggio valanghe;
- b) effettuare gli interventi di ricerca e soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario degli infortunati, dei pericolanti, dei dispersi ed il recupero dei caduti in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente impervio ed ostile del territorio regionale, in stretta collaborazione con il Sistema di urgenza ed emergenza medica (SUEM) del Servizio sanitario nazionale;
- c) effettuare gli interventi di ricerca e soccorso in caso di emergenze o calamità inquadabili come attività di protezione civile nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e degli obblighi di legge previsti;
- d) curare la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento del proprio personale tecnico e del proprio personale con funzioni logistiche ed amministrative;
- e) collaborare con gli Enti e le Amministrazioni dello Stato, con Enti pubblici e privati e con soggetti privati, per il raggiungimento delle finalità

d'istituto di cui al presente comma e per ottemperare agli obblighi di legge.

Art. 2

(Soccorso ed elisoccorso)

1. La Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 74/2001, si avvale del SASA-CNSAS per gli interventi di soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario in ambiente montano, ipogeo, e in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale, in stretta collaborazione con il Sistema di Urgenza ed Emergenza Medica (SUEM) delle Aziende Unità Locali Sociosanitarie, attraverso il numero unico 118.
2. La Regione Abruzzo individua nella struttura operativa regionale del SASA-CNSAS il soggetto di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 74/2001, ed assume ogni iniziativa volta a riconoscere il ruolo del SASA-CNSAS nelle costituenti centrali uniche NUE 112.
3. La Giunta regionale, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, regola i rapporti con il SASA - CNSAS mediante apposita convenzione, tenuto conto di quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza".
4. Per i servizi di elisoccorso a configurazione Search and Rescue (SAR), identificati presso l'Azienda Unità Locale Sociosanitaria di L'Aquila (Centrale Operativa SUEM 118 di L'Aquila) e presso le ulteriori Aziende individuate dalla programmazione sanitaria regionale, le Aziende stesse possono avvalersi oltre che del proprio personale sanitario formato e certificato ai sensi della legge 74/2001, del personale SASA-CNSAS.

Art. 3

(Finanziamento delle attività)

1. La Regione, per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, finanzia annualmente le spese direttamente riconducibili alla erogazione dei servizi garantiti dal SASA-CNSAS ed in particolare:

- a) le spese per lo svolgimento del servizio regionale di Elisoccorso 118 in attuazione della legge 74/2001;
- b) le spese per il funzionamento dell'intera struttura del SASA-CNSAS, nonché per l'addestramento e l'aggiornamento tecnico delle squadre di soccorso del SASA-CNSAS;
- c) il rimborso di spese sostenute dai componenti le squadre di soccorso alpino e speleologico organizzate nel SASA-CNSAS, relative a prestazioni rese per operazioni di soccorso oltre che addestrative;
- d) le spese relative all'adeguamento o all'ammodernamento della dotazione del materiale tecnico ed alla sostituzione dei materiali deteriorati o sinistrati a seguito delle operazioni di soccorso, o comunque al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi del SASA-CNSAS;
- e) le spese relative alla formazione ed aggiornamento derivanti dalle disposizioni in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro e in particolare da quanto stabilito dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Art. 4

(Attività specialistiche diverse)

1. La Regione Abruzzo riconosce la funzione delle Scuole Regionali di Soccorso Alpino e Speleologico del SASA-CNSAS, sostiene l'intera struttura del SASA-CNSAS e lo riconosce quale soggetto di riferimento tecnico, scientifico e didattico per la individuazione di esperti nelle materie di cui alla presente legge da nominare in organismi regionali o in organismi di Enti in cui la Regione è chiamata a designare propri rappresentanti.
2. Il SASA-CNSAS collabora, mediante la stipula di apposite convenzioni, con la competente struttura regionale in materia di protezione civile per attività in ambiente montano e ipogeo, in attività formative e addestrative ricadenti nell'ambito di competenza, concorre al soccorso in caso di eventi calamitosi in cooperazione con le strutture di protezione civile.

Art. 5

(Rete radio)

1. La Regione Abruzzo, al fine di assicurare al SASA - CNSAS un'efficiente rete radio in grado di operare in condizioni di coordinamento funzionale con quella del SUEM 118, quando il SASA - CNSAS agisce in regime di convenzione, ai sensi del comma 3 dell'art. 2, promuove le opportune intese fra il SASA-CNSAS e gli Enti locali con i soggetti privati gestori di servizi pubblici per la stipula di convenzioni per la concessione in comodato d'uso dei rispettivi ponti radio, comprensivi di alloggiamento ed alimentazione.

Art. 6

(Segni distintivi)

1. Il SASA-CNSAS può apporre e pubblicizzare sui propri automezzi e su ogni tipologia di materiale informativo curato e diffuso, il numero unico 118 del SUEM.

Art. 7

(Informazione, prevenzione e divulgazione)

1. La Regione Abruzzo, al fine di prevenire e contrarre gli incidenti derivanti dallo svolgimento delle attività contemplate dall'art. 1, oltre che di garantire un'attività informativa efficace, sostiene le iniziative del SASA-CNSAS volte alla divulgazione di supporti cartacei e video-informatici allo scopo predisposti.

Art. 8

(Norma finanziaria)

1. La copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, inerenti l'apporto del SASA-CNSAS per l'attuazione del servizio regionale di elisoccorso del 118, nonché l'organizzazione del servizio stesso e le attività di formazione degli operatori, e quantificati nelle convenzioni ai sensi del comma 3, dell'art. 2, è assicurata con quota parte delle risorse iscritte sul capitolo di spesa 12.01.001 - 81501 relative al Fondo Sanitario Nazionale assegnate alle Aziende Sanitarie Locali per la gestione dell'emergenza medica e per le attività di Protezione Civile mediante utilizzazione delle risorse annualmente attribuite alla pertinente Direzione con il bilancio di previsione di competenza.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, agli ulteriori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge e riguardanti tutti gli altri servizi prestati dal SASA-CNSAS, stimati per l'anno 2014 in euro 70.000,00, si fa fronte con le risorse stanziare sull'unità previsionale di base (U.P.B.) 13.01.005, capitolo di nuova istituzione denominato "Interventi in materia di soccorso alpino e speleologico".
3. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 2, al bilancio di previsione 2014 è apportata la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:
 - a) in aumento U.P.B. 13.01.005 capitolo di nuova istituzione denominato "Interventi in materia di soccorso alpino e speleologico" per euro 70.000,00;
 - b) in diminuzione U.P.B. 13.01.005 - Cap. 71620 denominato "Contributo a favore della delegazione regionale corpo soccorso alpino - L.R. 30.04.1990, n. 56" per euro 50.000,00;
 - c) in diminuzione U.P.B. 01.01.005 - Cap. 11102 denominato "Funzionamento del Consiglio regionale" per euro 20.000,00.
4. La riduzione dello stanziamento di cui alla lettera c) del comma 3 del presente articolo è imputata al capitolo di spesa 01.01.10 - 6120 "Comunicazione Istituzionale" del bilancio di previsione 2014 del Consiglio regionale.
5. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvedono alle occorrenti variazioni dei rispettivi bilanci.
6. Per gli anni successivi al 2014, l'onere di cui al comma 2 è determinato ed iscritto nel pertinente capitolo di spesa, secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo) e dall'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81 (Norme sulla contabilità regionale).
7. Il contributo per la copertura degli oneri di cui al comma 2 viene erogato:
 - a) per il 30%, in acconto, su presentazione del Bilancio preventivo e del Piano di attività contenente la previsione di spesa;
 - b) per il restante 70%, a titolo di saldo, su presentazione della relazione consuntiva dell'attività svolta per l'intero anno di riferimento e della elencazione delle spese sostenute con i relativi giustificativi quietanzati.

Art. 9
(Abrogazioni)

1. Dall'entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogate le seguenti disposizioni normative:
 - a) gli articoli da 71 a 78 della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 - 2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2011)";
 - b) legge regionale 23 agosto 1977, n. 52 "Potenziamento e funzionalità delegazione regionale Corpo nazionale soccorso alpino ed annessa sezione per il soccorso speleologico";
 - c) legge regionale 15 gennaio 1982, n. 8 "Modifica ed integrazione della legge regionale 23 agosto 1977, n. 52: Potenziamento e funzionalità della delegazione regionale Corpo nazionale soccorso alpino ed annessa sezione per il soccorso speleologico e delle iniziative per l'educazione alpinistico-naturalistica dei giovani";
 - d) legge regionale 30 aprile 1990, n. 56 "Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 52 del 1977 e alla L.R. n. 8 del 1982: "Potenziamento e funzionalità della Delegazione regionale Corpo nazionale soccorso alpino"";
 - e) legge regionale 13 novembre 1990, n. 86 "Interpretazione autentica dell'art. 7 della legge regionale 30 aprile 1990, n. 56, relativa a: Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 52 del 1977 e n. 8 del 1972: "Potenziamento e funzionalità della delegazione regionale Corpo nazionale soccorso alpino"";
 - f) legge regionale 23 dicembre 1997, n. 152 "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 agosto 1977, n. 52 come modificata dalla L.R. 15 gennaio 1982, n. 8".

Art. 10
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 17 aprile 2014

IL PRESIDENTE
Giovanni Chiodi

TESTO DEGLI ARTICOLI DA 71 A 78 DELLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2011, N. 1 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 - 2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2011)"
COORDINATO CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 17.04.2014, n. 20 "Disposizioni in materia di soccorso alpino e speleologico"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normativa (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normativa.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/men u_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno

carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it.

I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2011, N. 1
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 - 2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2011).

Art. 71

Riconoscimento e potenziamento del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo

[1. La Regione Abruzzo, in conformità alla legge 21 marzo 2001, n. 74 "Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico", ai sensi dell'art. 29 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale" ed ai sensi dell'art. 80, comma 39, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, riconosce e promuove l'attività del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, di seguito denominato SASA - CNSAS rivolta al soccorso, alla prevenzione e alla vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e degli sport in montagna, delle attività speleologiche e speleosubacquee e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, dell'ambiente montano, ipogeo e di ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale, ivi comprese le attività professionali o lavorative svolte in tali ambienti.]

Art. 72

Soccorso ed elisoccorso

[1. La Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 2 della legge 21 marzo 2001, n. 74 si avvale del SASA - CNSAS per l'attuazione degli

interventi di soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario in ambiente montano, ipogeo, e in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale, in stretta collaborazione con il Sistema di Urgenza ed Emergenza Medica (SUEM) delle Aziende Unità Locali Sociosanitarie, attraverso il numero unico 118.

2. La Giunta regionale regola i rapporti con il SASA - CNSAS mediante convenzione da stipularsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e relativi protocolli operativi, tenuto conto di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza".
3. Per i servizi di elisoccorso a configurazione Search and Rescue (SAR), identificati presso l'Azienda Unità Locale Sociosanitaria di L'Aquila (Centrale Operativa SUEM 118 di L'Aquila), e presso le ulteriori Aziende individuate dalla programmazione sanitaria regionale, le aziende stesse possono avvalersi oltre che del proprio personale sanitario formato e certificato ai sensi della legge 21 marzo 2001, n. 74, del personale SASA - CNSAS.
4. L'attività di carattere non sanitario del SASA - CNSAS nell'ambito regionale si svolge anche mediante l'utilizzo di aeromobili pubblici e privati con la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati, autorizzati a svolgere servizi di volo aereo ed in possesso delle licenze ed autorizzazioni previste dalla normativa vigente.]

Art. 73

Scuole ed attività specialistiche diverse

- [1. La Regione Abruzzo riconosce la funzione delle Scuole Regionali di Soccorso Alpino e Speleologico del SASA - CNSAS e assume il SASA - CNSAS quale soggetto di riferimento tecnico, scientifico e didattico per l'individuazione di esperti nelle materie di cui al presente Capo da nominare in organismi regionali o in organismi di enti locali in cui la Regione è chiamata a designare propri rappresentanti. Il SASA - CNSAS collabora, mediante la stipula di apposite convenzioni, con la competente struttura regionale in materia di protezione civile per attività in ambiente montano e ipogeo, in attività formative e addestrative ricadenti nell'ambito di competenza,

concorre al soccorso in caso di eventi calamitosi in cooperazione con le strutture di protezione civile.]

Art. 74

Rete radio

- [1. La Regione Abruzzo al fine di assicurare al SASA - CNSAS un'efficiente rete radio in grado di operare in condizioni di coordinamento funzionale con quella del SUEM 118, quando il SASA - CNSAS agisce in regime di convenzione ai sensi dell'art. 72, promuove le opportune intese fra il SASA - CNSAS e gli enti locali con i soggetti privati gestori di servizi pubblici per la stipula di convenzioni per la concessione in comodato d'uso dei rispettivi ponti radio, comprensivi di alloggiamento ed alimentazione.]

Art. 75

Prestazioni

- [1. Gli interventi di soccorso ed elisoccorso di carattere sanitario, comprensivi di recupero e trasporto, devono considerarsi come prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale se effettuati nei limiti di quanto disposto dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992. Le centrali operative dei SUEM 118 verificano e certificano la sussistenza o meno del carattere sanitario degli interventi.
2. Gli interventi di soccorso ed elisoccorso di carattere non sanitario, comprensivi di recupero e trasporto, devono considerarsi come prestazioni onerose a carico dell'utente quando siano richiesti da quest'ultimo o riconducibili ad esso in ragione delle decisioni assunte dalla centrale operativa del SUEM 118.
3. La Giunta regionale, sentito il SASA - CNSAS, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, integra e aggiorna il proprio tariffario per i servizi di soccorso sanitario e non sanitario; per i residenti nella regione Abruzzo è disposta una riduzione della tariffa la cui misura verrà concordata tra la Regione Abruzzo e le Aziende Sanitarie Locali, sedi di SUEM. Il minor introito derivante dalla concordata riduzione della tariffa trova copertura finanziaria in quota parte delle risorse assegnate dal fondo sanitario per il funzionamento del SUEM 118].
4. I proventi di cui al comma 3, introitati da ciascuna Azienda Unità Locale Sociosanitaria della Regione Abruzzo sede di SUEM 118, sono destinati al

potenziamento dei SUEM 118 e dei servizi ad essi collegati, con particolare riferimento all'area montana.]

Note all'art. 75:

Con sentenza n. 32/2012, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 3 relativamente alla disposizione di una riduzione della tariffa per i servizi di soccorso sanitario e non sanitario in favore dei residenti nella Regione Abruzzo ed alla copertura finanziaria del conseguente minor introito in quota parte delle risorse assegnate dal fondo sanitario per il funzionamento del SUEM 118.

Art. 76

Segni distintivi

- [1. [Il SASA - CNSAS adotta sulle proprie divise d'ordinanza e sui mezzi in dotazione il logo della Protezione Civile regionale.]
2. Il SASA - CNSAS è tenuto altresì ad apporre e pubblicizzare sui propri automezzi e su ogni tipologia di materiale informativo curato e diffuso, il numero unico 118 del SUEM.]

Note all'art. 76:

Con sentenza n. 32/2012, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1 del presente articolo.

Art. 77

Finanziamento delle attività

- [1. La Giunta regionale provvede al finanziamento dei servizi convenzionati con il SASA - CNSAS nella misura dedotta nella convenzione di cui all'art. 72 comma 2. Le condizioni oggetto della convenzione sono rivedibili a cadenza biennale.]

Art. 78

Norma finanziaria

- [1. La copertura degli oneri derivanti dal presente capo e quantificati nelle convenzioni ai sensi del comma 2 dell'art. 72 è assicurata con quota parte delle risorse del Fondo Sanitario Nazionale assegnate alle Aziende Sanitarie Locali per la gestione dell'emergenza medica e per le attività di Protezione Civile mediante utilizzazione delle risorse annualmente attribuite alla pertinente Direzione con il bilancio di previsione di competenza.]

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, agli ulteriori oneri derivanti dall'applicazione del presente capo si provvede mediante lo stanziamento iscritto nell'ambito della U.P.B. 13.01.005 sul capitolo di spesa 71618 denominato "Interventi in favore del Club Alpino Italiano e Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico" in aumento per € 50.000,00 prelevando pari importo dal capitolo di spesa 323000 denominato "Fondo speciale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti, art. 21 L.R.C. elenco n. 3".]

Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 29 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 29

(Norme regionali e delle province autonome)

1. Le leggi regionali e le leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla promozione e favoriscono lo sviluppo dell'associazionismo di promozione sociale, salvaguardandone l'autonomia di organizzazione e di iniziativa.

Il testo dell'articolo 2 della legge 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 2

(Rapporti con il Servizio sanitario nazionale)

1. Per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 1, comma 2, il CNSAS opera in stretto coordinamento con il Servizio sanitario nazionale.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dei principi stabiliti dall'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992, e dalla presente legge, individuano nelle strutture operative regionali e provinciali del CNSAS i soggetti di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo.
3. Le regioni e le province autonome di Trento

e di Bolzano, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, possono stipulare apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS, atte a disciplinare i servizi di soccorso e di elisoccorso.

Il testo del comma 39 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 80

(Misure di razionalizzazione diverse)

(Omissis)

39. Il soccorso in montagna, in grotta, in ambienti ostili e impervi, è, di norma, attribuito al CNSAS del CAI ed al Bergrettungs - Dienst (BRD) dell'Alpenverein Südtirol (AVS). Al CNSAS ed al BRD spetta il coordinamento dei soccorsi in caso di presenza di altri enti o organizzazioni, con esclusione delle grandi emergenze o calamità.

(Omissis)

Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81 (Norme sulla contabilità regionale), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 10

(Leggi di spesa a carattere continuativo e ricorrente)

Le leggi regionali che prevedono attività o interventi, rispettivamente, a carattere continuativo o ricorrente determinano soltanto, per quanto attiene alla loro disciplina sostanziale, gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, facendo espresso rinvio alle leggi di bilancio per la determinazione delle entità della spesa relativa. Tra gli atti delle procedure non rientrano quelli dai quali sorga comunque per l'amministrazione l'obbligo di assumere impegni a termini del successivo art. 51.

Nei casi contemplati dal comma precedente gli adempimenti procedurali richiesti dalla legge possono essere iniziati anche prima che sia determinata l'entità della spesa da operare.

Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo), vigente

alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 8

(Legge finanziaria)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'art. 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:
 - a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce;
 - b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;
 - c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
 - d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.
3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'art. 5.
4. La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.

LEGGE REGIONALE 17.04.2014, n. 21

Modifica alla legge regionale n. 32 del 31 luglio 2007 recante "Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private" e modifica alla legge regionale n. 64 del 18.12.2012

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge :

Art. 1

(Modifica all'art. 2 della legge regionale n. 32/2007)

1. All'art. 2, comma 1, lett. e) della legge regionale n. 32 del 31 luglio 2007 recante "Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private" le parole "elencati in allegato B4 - Lista procedure chirurgiche eseguibili in regime ambulatoriale - della L.R. 23 giugno 2006, n. 20 - Misure per il settore sanità relative al funzionamento delle strutture sanitarie ed all'utilizzo appropriato dei regimi assistenziali del macrolivello ospedaliero e territoriale e per la loro regolazione" sono sostituite con le seguenti "elencate nell'allegato A che forma parte integrante della presente legge".

Art. 2

(Sostituzione del comma 2, dell'art. 83 della L.R. 64/2012)

1. Il comma 2, dell'art. 83 della L.R. n. 64 del 18.12.2012 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/54/CE, 2008/62/CE, 2009/145/CE, 2007/47/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE, 2009/54/CE, 2004/23/CE, 2006/17/CE, 2006/86/CE, 2001/83/CE, 2002/98/CE, 2003/63/CE, 2003/94/CE, 2010/84/UE, 2006/123/CE E DEI REGOLAMENTI (CE) 1071/2009 E

1857/2006. (Legge europea regionale 2012)” è così sostituito:

“2. La Consulta è presieduta dal dirigente del Servizio competente per materia o, su sua delega, dal Direttore del Centro Regionale del sangue ed è composta:

- a) dai direttori delle strutture trasfusionali regionali o, in mancanza, da un rappresentante delle predette strutture designato dal Direttore generale della ASL di riferimento;
- b) da un rappresentante a livello regionale di ciascuna delle

Associazioni o Federazioni dei donatori volontari di sangue;
c) da un rappresentante delle società scientifiche del settore.”.


Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.



ALLEGATO "A"


**INTERVENTI SUL SISTEMA ENDOCRINO**

- 06.01 Aspirazione nella regione tiroidea
 06.11 Biopsia [percutanea] [agobiopsia] della tiroide.

INTERVENTI SULL'OCCHIO

- 08 Interventi sulla palpebra
 08.0 Incisione della palpebra
 08.01 Incisione del margine palpebrale
 08.09 Altra incisione della palpebra
 08.11 Biopsia della palpebra
 08.20 Rimozione di lesione della palpebra, SA
 08.21 Asportazione di calazio
 08.22 Asportazione di altra piccola lesione della palpebra
 08.23 Asportazione di lesione estesa della palpebra non a tutto spessore
 08.31 Asportazione di lesione estesa della palpebra a tutto spessore
 08.42 Riparazione di entropion o ectropion con tecnica di sutura
 08.49 Altra riparazione di entropion o ectropion
 08.61 Ricostruzione della palpebra con lembo o innesto cutaneo
 08.62 Ricostruzione della palpebra con innesto o lembo di mucosa
 08.64 Ricostruzione della palpebra con lembo tarsoconiuntivale
 08.71 Ricostruzione della palpebra interessante il margine palpebrale, non a tutto spessore
 08.73 Ricostruzione della palpebra interessante il margine palpebrale, a tutto spessore
 08.81 Riparazione lineare di lacerazione della palpebra e delle sopracciglia
 08.82 Riparazione di lacerazione della palpebra interessante il margine palpebrale, non a tutto spessore
 08.84 Riparazione di lacerazione della palpebra interessante il margine palpebrale, a tutto spessore
 09.20 Asportazione della ghiandola lacrimale, SA
 09.21 Asportazione di lesione della ghiandola lacrimale
 09.43 Specificazione del dotto naso-lacrimale
 09.44 Intubazione del dotto naso-lacrimale
 09.6 Asportazione del sacco e delle vie lacrimali
 09.71 Correzione di eversione del punto lacrimale
 09.73 Riparazione dei canalicoli
 10.0 Rimozione di corpo estraneo infisso nella congiuntiva con incisione
 10.21 Biopsia della congiuntiva
 10.31 Asportazione di lesione o tessuto della congiuntiva
 10.32 Demolizione di lesione della congiuntiva
 10.5 Lisi di aderenze della congiuntiva e della palpebra
 10.6 Riparazione di lacerazione della congiuntiva
 10.91 Iniezione sottocongiuntivale
 11.21 Carettage della cornea per striscio o coltura
 11.22 Biopsia della cornea
 11.31 Trasposizione dello pterigium
 11.32 Asportazione dello pterigium con innesto della cornea
 11.41 Rimozione meccanica dell'epitelio corneale
 11.61 Cheratoplastica lamellare autologa
 11.71 Cheratomileusi
 11.75 Cheratotomia radiale
 11.76 Epicheratotofachia (lembo fresco, lembo conservato)
 11.92 Rimozione di "impianto" artificiale dalla cornea
 12.11 Iridotomia mediante trasfissione
 12.13 Escissione di iride prolassata
 12.21 Aspirazione diagnostica della camera anteriore dell'occhio
 12.22 Biopsia dell'iride





- 12.33 Lisi di goniosinechie
 12.32 Lisi di altre sinechie anteriori
 12.33 Lisi di sinechie posteriori
 12.34 Lisi di aderenze corneovitreali
 12.40 Rimozione di lesione del segmento anteriore dell'occhio, SAI
 12.41 Demolizione di lesione dell'iride, non escissionale
 12.43 Demolizione di lesione del corpo ciliare non escissionale
 12.59 Altri interventi per facilitare la circolazione intraoculare
 12.62 Termocauterizzazione della sclera con iridectomia
 12.65 Altra fistolizzazione sclerale con iridectomia
 12.66 Revisione postoperatoria di interventi di fistolizzazione della sclera
 12.73 Ciclofotocoagulazione
 12.74 Riduzione del corpo ciliare, SAI
 12.82 Riparazione di fistola sclerale
 12.91 Paracentesi della camera anteriore
 12.92 Iniezione nella camera anteriore
 13.64 Capsulotomia con YAG-laser dopo estrazione di cataratta
 13.72 Impianto secondario di cristallino artificiale
 13.8 Rimozione di cristallino impiantato
 14.11 Aspirazione diagnostica del corpo vitreo
 14.24 Fotocoagulazione di lesione corioretinica con laser
 14.34 Riparazione di lacerazione della retina mediante fotocoagulazione con argon (laser)
 14.54 Riparazione di distacco retinico mediante fotocoagulazione laser
 14.55 Riparazione di distacco retinico mediante fotocoagulazione di tipo non specificato
 14.6 Rimozione dal segmento posteriore dell'occhio di materiale impiantato chirurgicamente
 15.01 Biopsia di muscoli o tendini extraoculari
 15.11 Arretramento di un muscolo extraoculare
 15.12 Avanzamento di un muscolo extraoculare
 15.13 Resezione di un muscolo extraoculare
 15.21 Interventi di allungamento di un muscolo extraoculare
 15.22 Interventi di accorciamento di un muscolo extraoculare
 15.3 Interventi su due o più muscoli extraoculari che richiedono distacco temporaneo dal bulbo, uno o entrambi gli occhi
 15.5 Trasposizione di muscoli extraoculari
 15.6 Revisione di chirurgia su muscolo extraoculare
 15.7 Riparazione di lesioni del muscolo extraoculare
 15.9 Altri interventi su muscoli e tendini extraoculari
 16.21 Oftalmoscopia
 16.22 Aspirazione diagnostica dell'orbita
 16.23 Biopsia del bulbo oculare e dell'orbita
 16.91 Iniezione retrobulbare di sostanze terapeutiche


INTERVENTI SULL'ORECCHIO

- 18.01 Perforazione del lobo dell'orecchio
 18.02 Incisione del canale uditivo esterno
 18.09 Altra incisione dell'orecchio esterno
 18.12 Biopsia dell'orecchio esterno
 18.29 Asportazione o demolizione di altra lesione dell'orecchio esterno
 18.4 Sutura di lacerazione dell'orecchio esterno
 20.09 Altra mirringotomia

INTERVENTI SU NASO, BOCCA E FARINGE

- 21.01 Controllo di epistassi mediante tamponamento nasale anteriore
 21.02 Controllo di epistassi mediante tamponamento nasale posteriore (e anteriore)
 21.03 Controllo di epistassi mediante cauterizzazione (e tamponamento)
 21.22 Biopsia del naso
 21.31 Asportazione o demolizione locale di lesione intranasale
 21.32 Asportazione o demolizione locale di altra lesione del naso
 21.69 Altra turbinectomia
 21.81 Sutura di lacerazione del naso
 21.91 Lisi di aderenze del naso
 22.00 Aspirazione e lavaggio dei seni nasali, SAI
 22.01 Puntura dei seni nasali per aspirazione o lavaggio





- 22.61 Aspirazione o lavaggio dei seni nasali attraverso la via naturale
 22.62 Biopsia [endoscopica] [agobiopsia] dei seni nasali
 22.62 Cistectomia radicale con osteotomia superiore a 2 cm
 22.9 Enucleazione delle cisti del seno mascellare
 24.2 Grande rialzo del seno mascellare
 24.2 Trattamento delle cavità residue all'asportazione di cisti, con osso autologo prelevato da sedi extraorali
 24.2 Incrementi di osso che prevedono prelievi ossei da regioni extraorali
 26.0 Incisione delle ghiandole o dotti salivari
 04.6 Trasposizione del nervo alveolare inferiore
 26.11 Biopsia [agobiopsia] di ghiandola o dotto salivare
 26.41 Sutura di lacerazione di ghiandola salivare
 27.21 Biopsia del palato osseo
 27.22 Biopsia dell'ugola
 27.23 Biopsia del labbro
 27.24 Biopsia della bocca, struttura non specificata
 27.61 Sutura di lacerazione del palato
 27.71 Incisione dell'ugola
 28.11 Biopsia di tonsille e adenoidi
 28.91 Rimozione di corpo estraneo da tonsille e adenoidi mediante incisione
 29.12 Biopsia faringea

INTERVENTI SUL SISTEMA RESPIRATORIO

- 31.41 Tracheoscopia attraverso stomia artificiale
 31.42 Laringoscopia e altra tracheoscopia
 31.43 Biopsia [endoscopica] della laringe
 31.44 Biopsia chiusa [endoscopica] della trachea
 31.94 Iniezione di sostanze terapeutiche ad azione locale nella trachea
 31.93 Sostituzione di stent laringeo o tracheale
 33.21 Broncoscopia attraverso stomia artificiale
 33.22 Broncoscopia con fibre ottiche
 33.24 Biopsia bronchiale [endoscopica]
 34.91 Toracentesi
 34.92 Iniezione nella cavità toracica

INTERVENTI SUL SISTEMA CARDIOVASCOLARE


- 38.22 Angioscopia percutanea
 38.89 Altra occlusione chirurgica di vene arto inferiore
 38.94 Preparazione di vena per incannulamento
 38.95 Cateterismo venoso per dialisi renale
 39.58 Riparazione di vaso sanguigno con patch non specificato
 39.92 Iniezione intravenosa di sostanze sclerosanti


INTERVENTI SUL SISTEMA CARDIOVASCOLARE

- 40.11 Biopsia di strutture linfatiche
 40.29 Asportazione semplice di altre strutture linfatiche

INTERVENTI SULL'APPARATO DIGERENTE

- 42.23 Altra esofagoscopia
 42.24 Biopsia [endoscopica] dell'esofago
 43.41 Asportazione o demolizione di lesione o tessuto dello stomaco per via endoscopica
 44.11 Gastrosocopia transaddominale
 44.12 Gastrosocopia attraverso stomia artificiale
 44.14 Biopsia [endoscopica] dello stomaco
 45.14 Biopsia [endoscopica] dell'intestino tenue
 45.16 Esofagogastroduodenoscopia [EGD] con biopsia
 45.22 Endoscopia dell'intestino crasso attraverso stomia artificiale
 45.23 Colonscopia con endoscopio flessibile
 45.24 Sigmoidoscopia con endoscopio flessibile
 45.25 Biopsia [endoscopica] dell'intestino crasso
 45.30 Asportazione o demolizione endoscopica di lesione dell'addome
 45.42 Polipectomia endoscopica dell'intestino crasso



- 
- 45.43 Demolizione endoscopica di altra lesione o tessuto dell'intestino crasso
 - 48.21 Proctosigmoidoscopia transaddominale
 - 48.22 Proctosigmoidoscopia attraverso orifizio artificiale
 - 48.23 Altra proctosigmoidoscopia con endoscopio rigido
 - 48.24 Biopsia [endoscopica] del retto
 - 48.26 Biopsia di tessuti perirettali
 - 49.29 Asportazione di appendice cutanea perianale
 - 49.21 Anoscopia
 - 49.22 Biopsia dei tessuti perianali
 - 49.23 Biopsia dell'ano
 - 49.31 Asportazione endoscopica o demolizione di lesione o tessuto dell'ano
 - 49.41 Riduzioni di emorroidi
 - 49.42 Iniezioni delle emorroidi
 - 49.43 Cauterizzazione delle emorroidi
 - 49.44 Demolizione di emorroidi per crioterapia
 - 49.45 Legatura delle emorroidi
 - 49.94 Riduzione di prolasso anale
 - 50.11 Biopsia [percutanea] [agobiopsia] del fegato
 - 54.22 Biopsia della parete addominale o dell'ombelico

INTERVENTI SULL'APPARATO URINARIO


- 55.23 Biopsia percutanea [agobiopsia] del rene alla cieca, ecoguidata, TAC-guidata, endoscopica
- 55.93 Sostituzione di drenaggio nefrostomica
- 55.94 Sostituzione di drenaggio pielostomica
- 57.17 Cistostomia per cutanea
- 57.31 Cistoscopia attraverso stoma artificiale
- 57.92 Calibraggio collo vescicale
- 57.94 Cateterismo vescicale
- 57.95 Riposizionamento di catetere vescicale
- 58.22 Uretroscopia
- 58.23 Biopsia dell'uretra
- 58.6 Dilatazione uretrale

INTERVENTI SUGLI ORGANI GENITALI MASCHILI

- 60.11 Biopsia transperineale [percutanea] [agobiopsia] della prostata
- 60.13 Biopsia [percutanea] delle vescicole seminali
- 60.71 Aspirazione percutanea delle vescicole seminali
- 60.91 Aspirazione percutanea della prostata
- 60.92 Iniezione (di farmaci) nella prostata
- 61.11 Biopsia dello scroto o della tunica vaginale
- 61.41 Sutura di lacerazione dello scroto e della tunica vaginale
- 61.91 Aspirazione percutanea della tunica vaginale
- 62.11 Biopsia (per cutanea) [agobiopsia] del testicolo
- 62.91 Aspirazione del testicolo
- 62.92 Iniezione di sostanze terapeutiche nel testicolo
- 63.91 Aspirazione di spermatocele
- 64.91 Plastiche di slittamento del prepuzio

INTERVENTI SUGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

- 66.88 Insufflazione tube
- 67.11 Biopsia endocervicale
- 67.12 Altra biopsia cervicale
- 67.31 Marsupializzazione di cisti cervicale
- 67.32 Demolizione di lesione della cervice mediante cauterizzazione
- 67.33 Demolizione di lesione della cervice mediante criochirurgia
- 67.39 Altra asportazione o demolizione di lesione o tessuto della cervice
- 68.12 Isteroscopia
- 69.09 Biopsia endometriale
- 69.70 Inserzione di dispositivo contraccettivo intrauterino (IUD)



70.21	Vaginoscopia
70.24	Biopsia vaginale
71.11	Biopsia della vulva
71.21	Aspirazione per cutanea della ghiandola del Bartolino
71.4	Interventi sul clitoride
71.5	Vulvectomy radicale
71.61	Vulvectomy monolaterale
71.62	Vulvectomy bilaterale
71.71	Sutura di lacerazione della vulva o del perineo
71.72	Riparazione di fistola della vulva o del perineo

INTERVENTI OSTETRICI

75.31	Amnioscopia
-------	-------------

INTERVENTI SULL'APPARATO MUSCOLO-SCHELETRICO

80.34	Biopsia delle strutture articolari della mano e delle dita della mano
80.38	Biopsia delle strutture articolari del piede e delle dita del piede
81.91	Artrocentesi
81.92	Iniezione di sostanze terapeutiche nell'articolazione o nel legamento
82.04	Incisione e drenaggio dello spazio palmare o tenare
83.94	Aspirazione di borse
83.95	Aspirazione di altri tessuti molli
83.96	Iniezione di sostanze terapeutiche all'interno delle borse
83.97	Iniezione di sostanze terapeutiche all'interno dei tendini
83.98	Iniezione di sostanze terapeutiche ad azione locale all'interno di altri tessuti molli

INTERVENTI SUI TEGUMENTI

85.11	Biopsia [percutanea] [agobiopsia] della mammella
85.91	Aspirazione della mammella
85.92	Iniezione di sostanze terapeutiche nella mammella
86.01	Aspirazione della cute e del tessuto sottocutaneo
86.02	Iniezione o tatuaggio di lesioni o difetti della cute
86.04	Altra incisione con drenaggio della cute e del tessuto sottocutaneo
86.05	Incisione con rimozione di corpo estraneo da cute e tessuto sottocutaneo
86.11	Biopsia della cute e del tessuto sottocutaneo
86.23	Rimozione di unghia, matrice ungueale o plica ungueale
86.24	Chirurgia controllata microscopicamente secondo Mohs
86.25	Dermoabrasione quella con laser (o mezzo meccanico)
86.26	Legatura di appendice dermica
86.27	Correttage di unghia, matrice ungueale o plica ungueale
86.28	Rimozione non asportativa di ferita, infezione o ustione
86.60	Innesto cutaneo libero, NAS
86.64	Trapianto di capelli
86.86	Onicoplastica
86.92	Elettrolisi e altra depilazione cutanea

MISCELLANEA DI PROCEDURE DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE

87.82	Isterosalpingografia con contrasto gassoso
87.83	Isterosalpingografia con contrasto opaco
95.12	Angiografia con fluorescina o angioscopia oculare
97.33	Rimozione cerchietto dentario - Ferula
97.51	Rimozione di tubo di gastrostomia
97.52	Rimozione di tubo dall'intestino tenue
97.53	Rimozione di tubo dall'intestino crasso o appendice
97.54	Rimozione di tubo di colicistostomia
97.59	Rimozione di altro dispositivo dell'apparato digerente
97.61	Rimozione di tubo da pielostomia e nefrostomia
97.62	Rimozione di tubo da ureterostomia e catetere ureterale



- 97.63 Rimozione di tubo da cistostomia
- 97.64 Rimozione di altro dispositivo di drenaggio urinario
- 97.65 Rimozione di supporto uretrale
- 97.69 Rimozione di altro dispositivo dall'apparato urinario



CONSIGLIO REGIONALE ABRUZZO

in presenza della Commissione N. 6

del 6 aprile 2014

L'Assemblea N. 17/6/2014


IL PRESIDENTE

DEL SERVIZIO AFFARI ASSEMBLEARI

Giuseppe Vignone



[Handwritten signature]



La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 17 aprile 2014

IL PRESIDENTE
Giovanni Chiodi

TESTI

DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE
31 LUGLIO 2007, N. 32

"Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private"

DELL'ARTICOLO 83 DELLA LEGGE REGIONALE
18 DICEMBRE 2012, N. 64

"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/54/CE, 2008/62/CE, 2009/145/CE, 2007/47/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE, 2009/54/CE, 2004/23/CE, 2006/17/CE, 2006/86/CE, 2001/83/CE, 2002/98/CE, 2003/63/CE, 2003/94/CE, 2010/84/UE, 2006/123/CE E DEI REGOLAMENTI (CE) 1071/2009 E 1857/2006. (Legge europea regionale 2012)"

COORDINATI

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA
17.04.2014, n. 21

"Modifica alla legge regionale n. 32 del 31 luglio 2007 recante "Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private" e modifica alla legge regionale n. 64 del 18.12.2012"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di

pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".

I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 2007, N. 32

Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private.

Art. 2

(Tipologia di strutture soggette ad autorizzazione)

1. Sono assoggettate ad autorizzazione:

- a) le strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano assistenza specialistica in regime ambulatoriale:
 1. ambulatori di specialistica medica;
 2. ambulatori di specialistica chirurgica;
 3. ambulatori di specialistica odontoiatrica;
 4. ambulatori delle professioni specialistiche sanitarie;

5. medicina di laboratorio;
 6. diagnostica per immagini;
 7. riabilitazione (stabilimenti di fisiochinesi terapia);
 8. recupero e rieducazione funzionale (ex art. 26 L. 23.12.1978, n. 833: Istituzione del servizio sanitario regionale);
 9. dialisi;
 10. terapia iperbarica;
 11. consultori familiari;
 12. centri di salute mentale;
 13. trattamento delle tossicodipendenze;
 14. poliambulatori.
- b) i presidi di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e diurno per acuti e postacuti;
- c) le strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano attività assistenziali, escluse quelle sociali a rilevanza sanitaria, di cui all'art. 3, comma 2, del DPCM 14 febbraio 2001, che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute, in regime residenziale o semiresidenziale:
1. strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano attività riabilitativa extraospedaliera per portatori di disabilità sensoriali, fisiche e psichiche;
 2. strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano attività di tutela della salute mentale, ad esclusione delle strutture destinate all'accoglienza di persone con problematiche psicosociali che necessitano di assistenza continua e risultano prive del necessario supporto familiare, o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale;
 3. strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano attività di tutela di soggetti affetti da dipendenze patologiche;
 4. strutture sanitarie e socio-sanitarie, di cui all'art. 3, comma 1 del D.P.C.M. 14 febbraio 2001, che erogano attività di assistenza di soggetti, non esclusivamente anziani, in esiti di patologie fisiche, psichico-sensoriali o miste, non autosufficienti e non assistibili a domicilio;

5. strutture sanitarie che erogano attività di cure palliative rivolte ai malati terminali ovvero "hospice";
- d) complessi e stabilimenti termali;
- e) gli studi delle professioni sanitarie di cui al comma 1 dell'art. 8 ter, D.Lgs 229/99 ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale **elencate nell'allegato A che forma parte integrante della presente legge** ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un concreto rischio per la sicurezza del paziente ai sensi del comma 1 dell'art. 8 ter del D.Lgs 229/1999.
2. Non sono assoggettati ad autorizzazione:
- a) gli studi dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta che rispondono a requisiti stabiliti dai vigenti accordi collettivi nazionali;
 - b) gli studi delle seguenti professioni sanitarie:
 PROFESSIONI SANITARIE
 RIABILITATIVE:
 - logopedista
 - ortottista - assistente di oftalmologia
 - tecnico riabilitazione psichiatrica
 - terapista occupazionale
 - educatore professionale
 PROFESSIONI TECNICO - SANITARIE
 PROFESSIONI TECNICHE DELLA PREVENZIONE
3. I professionisti di cui al comma 2 che svolgono autonomamente la propria attività professionale in regime fiscale di persona fisica, comunicano all'Azienda Sanitaria Locale (ASL) territorialmente competente l'inizio dell'attività.
4. Non sono comunque assoggettate alle disposizioni della presente legge tutte le strutture ed i servizi alla persona disciplinati dalla L.R. 2/2005, e successive modifiche e integrazioni, ed ogni altra tipologia erogante prestazioni e servizi sociali nell'area di minori, donne, anziani e disabili.
5. Per le strutture che erogano prestazioni socio-sanitarie di cui all'art. 8 ter del D.Lgs. 502/92, modificato dal D.Lgs. 229/99, i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi sono definiti di concerto con l'Assessorato alle politiche sociali.

LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 2012, N. 64
 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi

della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/54/CE, 2008/62/CE, 2009/145/CE, 2007/47/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE, 2009/54/CE, 2004/23/CE, 2006/17/CE, 2006/86/CE, 2001/83/CE, 2002/98/CE, 2003/63/CE, 2003/94/CE, 2010/84/UE, 2006/123/CE E DEI REGOLAMENTI (CE) 1071/2009 E 1857/2006. (Legge europea regionale 2012).

Art. 83

(Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale regionale)

1. La Giunta istituisce, presso la Direzione regionale competente in materia di politiche della salute, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale regionale (di seguito denominata Consulta), che svolge funzioni consultive e propositive in materia trasfusionale, per gli adempimenti previsti dalla presente legge.
2. **La Consulta è presieduta dal dirigente del Servizio competente per materia o, su sua delega, dal Direttore del Centro Regionale del sangue ed è composta:**
 - a) dai direttori delle strutture trasfusionali regionali o, in mancanza, da un rappresentante delle predette strutture designato dal Direttore generale della ASL di riferimento;
 - b) da un rappresentante a livello regionale di ciascuna delle Associazioni o Federazioni dei donatori volontari di sangue;
 - c) da un rappresentante delle società scientifiche del settore.
3. Sono membri di diritto della Consulta il direttore del CRS e il direttore dell'Agenzia Sanitaria Regionale (ASR).
4. I componenti della Consulta sono nominati dalla Giunta regionale e restano in carica per tre anni; l'incarico è rinnovabile alla scadenza.
5. La Giunta regionale può integrare, se necessario, la composizione della Consulta.
6. Le funzioni della Consulta non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale ed i suoi componenti non hanno diritto ad alcuna indennità o gettone di presenza.

LEGGE REGIONALE 28.04.2014, n. 22

Norme per la rotazione del personale dirigenziale degli Enti regionali

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge :

Art. 1

(Norme per la rotazione del personale dirigenziale degli enti regionali)

1. Al fine di consentire l'effettiva applicazione dei principi di rotazione del personale dirigenziale negli enti regionali, anche con riferimento all'indifferibile, urgente ed effettiva applicazione dei principi di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190, negli Enti regionali (Enti), di cui all'articolo 56, comma 4, dello Statuto regionale, i Dirigenti che hanno svolto il medesimo incarico dirigenziale per un periodo pari o superiore a nove anni sono tenuti a ruotare. Per gli Enti la cui dotazione organica prevede un'unica figura dirigenziale si applica il comma 3.
2. Gli Enti di cui al comma 1 provvedono ad adeguare i rispettivi regolamenti organizzativi alla presente legge e, qualora ne ricorrano i presupposti, provvedono ad adottare i conseguenti provvedimenti di attuazione entro e non oltre 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Gli Enti di cui al secondo periodo del comma 1, accertato che l'unico dirigente ha svolto il proprio incarico per un periodo pari o superiore a nove anni, provvedono, con atto dell'Organo di amministrazione, a chiedere, per il tramite della Direzione competente per la vigilanza ed il controllo, alla Giunta regionale di conferirgli un nuovo diverso incarico dirigenziale presso una delle strutture organizzative della Giunta medesima.
4. La Giunta regionale, su proposta della Direzione competente alla gestione del personale, in esito al provvedimento di cui al comma 3, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 20, comma 7, della L.R. 14.9.1999, n. 77 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo", nell'ambito della propria

dotazione organica, provvede, entro 20 giorni, a conferire un incarico dirigenziale, ai sensi dell'articolo 19, comma 5 bis, del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", al Dirigente tenuto a ruotare. Al termine dell'incarico il Dirigente rientra immediatamente nei ruoli dell'Ente originario.

5. Al fine di garantire il rispetto del principio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 2, il posto rimasto temporaneamente vacante presso l'Ente è ricoperto da un Dirigente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 19, comma 5 bis, del D.Lgs. 165/2001. Al termine dell'incarico il Dirigente rientra immediatamente nei ruoli della Regione.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle presenti norme non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 28 aprile 2014

IL PRESIDENTE
Giovanni Chiodi

LEGGE REGIONALE 28.04.2014, n. 23

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 3 marzo 2005, n. 18, 21 febbraio 2011, n. 5, 16 luglio 2013, n. 19, 19 dicembre 2007, n. 44, 16 settembre 1998, n. 81 e ulteriori disposizioni normative

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge :

CAPO I

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 3 MARZO 2005, N. 18 (ISTITUZIONE DEI DISTRETTI RURALI) E 21 FEBBRAIO 2011, N. 5 (PROMOZIONE E RICONOSCIMENTO DEI DISTRETTI AGROALIMENTARI DI QUALITÀ DAQ)

Art. 1

(Modifica all'art. 2 della l.r. 18/2005)

1. Al comma 1, dell'articolo 2 della legge regionale 3 marzo 2005, n. 18 (Istituzione dei distretti rurali) la parola "variazioni" è sostituita dalla seguente: "vocazioni".

Art. 2

(Integrazione all'Art. 3 della l.r.18/2005)

1. Dopo la lettera h), del comma 1, dell'articolo 3 della l.r. 18/2005 è aggiunta la seguente: "h bis) valorizzare ed incrementare la filiera foresta legno e la filiera agroenergia con il relativo mercato delle biomasse".

Art. 3

(Sostituzione dell'art. 4 della l.r. 18/2005)

1. L'articolo 4 della l.r. 18/2005 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

(Costituzione ed individuazione dei distretti rurali)

1. Il Distretto rurale si costituisce mediante protocollo di intesa tra gli enti locali e i soggetti privati che operano nel sistema

integrato in ambito locale così come definito dall'articolo 3.

2. I soggetti aderenti al protocollo d'intesa sono rappresentativi delle caratteristiche del territorio e devono appartenere alle strutture produttive, storiche e sociali del territorio del distretto.
3. I soggetti di cui al comma 2 sono:
 - a) enti locali territoriali ed altri enti pubblici;
 - b) soggetti privati produttivi operanti nell'ambito del distretto;
 - c) associazioni di rappresentanza della cooperazione;
 - d) organizzazioni professionali agricole, sindacali e ambientaliste.
4. Nel protocollo d'intesa viene individuato un ente locale o soggetto privato con funzioni di referente e coordinatore per lo svolgimento delle attività organizzative.
5. La Giunta regionale, previa valutazione tecnica della competente struttura regionale, riconosce con proprio atto i distretti rurali.”.

Art. 4

(Sostituzione dell'art. 5 della l.r. 18/2005)

1. L'articolo 5 della l.r. 18/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 5

(Piano di distretto)

1. Il referente del distretto, in sinergia con i soggetti aderenti, elabora il piano di distretto entro novanta giorni dal riconoscimento del distretto stesso.
2. Il referente del distretto assicura la partecipazione delle istituzioni locali e delle rappresentanze economiche e sociali del territorio distrettuale attraverso strumenti permanenti di concertazione istituzionale.”.

Art. 5

(Sostituzione dell'art. 6 della l.r. 18/2005)

1. L'articolo 6 della l.r. 18/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 6

(Contenuti e procedure del piano)

1. Il Piano di distretto è adottato dalla Regione d'intesa con le rappresentanze

economiche, sociali e istituzionali maggiormente rappresentative del territorio regionale interessato, e i suoi contenuti, che assumono maggiore o minore rilevanza in funzione della tipologia di distretto, sono così rappresentati:

- a) processi di coesione e correlazione tra i diversi settori produttivi presenti all'interno del distretto rurale;
 - b) riorganizzazione delle filiere produttive, comprese quelle foresta-legno e dell'agroenergia, ai fini dell'incremento della competitività e della salvaguardia ambientale;
 - c) sostenibilità ambientale anche attraverso la promozione dell'efficienza energetica e lo sviluppo di risorse energetiche da fonti rinnovabili;
 - d) mantenimento e crescita dei livelli occupazionali del settore, anche attraverso la valorizzazione delle risorse umane disponibili;
 - e) creazione e miglioramento di strutture produttive ed infrastrutture di servizio adeguate per le esigenze funzionali del distretto;
 - f) sviluppo di relazioni economiche fra i soggetti del distretto in chiave interprofessionale;
 - g) conservazione, tutela e valorizzazione delle connotazioni paesaggistiche ed ambientali del territorio, anche attraverso la promozione della multifunzionalità dell'agricoltura.
2. Il Piano di distretto deve prevedere almeno:
 - a) l'analisi sintetica della situazione esistente e delle prospettive della produzione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione, distribuzione e consumo dei prodotti del distretto compresi quelli della filiera foresta-legno e della filiera dell'agro-energia, nonché delle problematiche ambientali e territoriali;
 - b) la descrizione della situazione esistente ed una valutazione delle prospettive delle diverse forme di interrelazione e interdipendenza tra imprese della produzione, della lavorazione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, dei prodotti agro-forestali e della produzione di energia da fonti rinnovabili, ed altri soggetti locali;
 - c) l'indicazione delle politiche agricole e rurali, agro-forestali e agro-energetiche

significative per il distretto, la tutela e la valorizzazione delle produzioni agricole, delle produzioni della filiera foresta-legno e della filiera dell'agro-energia, delle risorse ambientali e territoriali, del paesaggio e delle tradizioni rurali;

- d) la definizione di progetti di innovazione;
- e) l'adesione di un numero minimo di imprese (PMI), comunque non inferiore a dieci, nonché le associazioni di categoria più rappresentative del settore cui fanno riferimento le imprese;
- f) le proposte di interventi per l'ammodernamento e la razionalizzazione dei processi produttivi e per la valorizzazione delle produzioni del distretto privilegiando l'utilizzo in forma integrata degli strumenti finanziari disponibili.

3. Il Piano di distretto è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, entro sessanta giorni.
4. Il Piano di distretto ha validità triennale e può essere modificato viste le procedure di cui ai commi 1, 2.”.

Art. 6

(Abrogazione disposizioni della l.r. 18/2005)

1. L'articolo 7 della l.r. 18/2005 è abrogato.
2. Il comma 1, dell'articolo 8 della l.r. 18/2005 è abrogato.

Art. 7

(Inserimento dell'art. 8 bis alla l.r. 18/2005)

1. Dopo l'articolo 8 della l.r. 18/2005 è inserito il seguente:

“Art. 8 bis

(Distretto agroalimentare della pesca)

1. E' istituito il distretto agroalimentare della pesca con le modalità e le procedure di cui agli articoli 4, 5 e 6.”.

Art. 8

(Modifiche all'art. 7 della l.r. 5/2011)

1. All'articolo 7 della legge regionale 21 febbraio 2011, n. 5 (Promozione e riconoscimento dei distretti agroalimentari di qualità DAQ) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la lettera b) del comma 1 è abrogata;
 - b) i commi 2 e 3 sono abrogati;

- c) al comma 4, le parole “L'Assessore regionale all'agricoltura” sono sostituite dalle seguenti: “Il Servizio competente in materia”;
- d) al comma 5, primo capoverso, le parole “dell'Assessore regionale all'Agricoltura” sono sostituite dalle seguenti: “del Direttore regionale competente”;
- e) al comma 5, il secondo e il terzo capoverso sono abrogati;
- f) al comma 7, le parole “L'Assessore regionale all'agricoltura” sono sostituite con “La Giunta regionale”.

Art. 9

(Norma finanziaria)

1. Il presente Capo non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

CAPO II

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 16 LUGLIO 2013, N. 19, 19 DICEMBRE 2007, N. 44 E 16 SETTEMBRE 1998, N. 81

Art. 10

(Modifiche all'art. 4 della l.r. 19/2013)

1. La rubrica dell'articolo 4 della legge regionale 16 luglio 2013, n. 19 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 giugno 1996, n. 36 (Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di Bonifica) e altre disposizioni normative” è sostituita dalla seguente “Semplificazione amministrativa”.
2. Al comma 1, dell'articolo 4 della l.r. 19/2013 dopo le parole: “reclutamento del personale” sono aggiunte le seguenti: “a tempo indeterminato”.
3. Dopo il comma 1, dell'articolo 4 della l.r. 19/2013 sono aggiunti i seguenti commi:

“1 bis. I Consorzi di bonifica reclutano il personale stagionale sulla base di un apposito elenco di idonei, nel quale sono inseriti coloro che abbiano già operato negli ultimi cinque anni nelle attività di competenza dei Consorzi stessi e/o dell'A.R.S.S.A. (Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo).

1 ter. Le funzioni di ufficiale rogante per la redazione degli atti dei Consorzi di Bonifica per i quali sia richiesta la forma pubblica

amministrativa possono essere attribuite dal Consorzio ai propri dipendenti in servizio con profilo professionale amministrativo e in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio ed equipollenti. Gli atti di frazionamento di particelle catastali immobiliari appartenenti ai Consorzi di Bonifica possono essere, a tutti gli effetti di legge, redatti e sottoscritti da dipendenti consortili, in possesso di laurea in ingegneria, architettura o del diploma di geometra o di perito agrario.”.

Art. 11

(Modifiche alla L.R. 81/1998)

1. La lettera d bis), del comma 1, dell'articolo 4 della legge regionale 16 settembre 1998, n. 81 e s.m.i. recante “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” è abrogata.
2. La lettera j bis), del comma 2, e il comma 6 bis, dell'articolo 8 della legge regionale 16 settembre 1998, n. 81 e s.m.i. sono abrogati.

Art. 12

(Modifica all'articolo 35 bis della L.R. 44/2007)

1. La presente disposizione si rende necessaria e urgente al fine di adeguare, nei casi di accorpamento delle consultazioni elettorali e referendarie, la disciplina sulla composizione degli Uffici elettorali di sezione relativi al referendum consultivo a quella prevista per i medesimi Uffici relativi alle elezioni.
2. Dopo il comma 2, dell'articolo 35 bis della L.R. 19 dicembre 2007 n. 44 (Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e della iniziativa legislativa) è aggiunto il seguente: “2 bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 19, nei casi di accorpamento delle consultazioni elettorali e referendarie ai sensi dei commi 1 e 2, il numero dei componenti gli Uffici elettorali di sezione relativi al referendum consultivo è pari a quello previsto per gli Uffici elettorali di sezione relativi alle elezioni.”.

CAPO III

ULTERIORI DISPOSIZIONI NORMATIVE

Art. 13

(Emissioni in atmosfera)

1. Al fine della tutela e valorizzazione delle produzioni agricole, le industrie insolubili di prima classe, con emissione in atmosfera e che abbiano subito provvedimento di sequestro del proprio impianto per violazioni al Testo Unico Ambientale ed al Codice Penale, al fine della riattivazione-riaccensione dell'impianto sono sottoposti a nuova procedura autorizzativa.
2. Nelle more della nuova eventuale autorizzazione l'attività relativa alle emissioni in atmosfera è sospesa.

Art. 14

(Misure urgenti per le energie rinnovabili e per la tutela dell'avifauna)

1. La Regione Abruzzo nel quadro delle scelte ecosostenibili di sviluppo delineate dal QRR persegue organicamente l'utilizzo integrato e coerente di tutte le forme di energia alternative e rigenerabili. La Giunta regionale predispone entro 180 giorni il Piano Regionale per le Energie Alternative. Fino all'approvazione del piano da parte del Consiglio è sospeso l'iter autorizzativo per impianti fotovoltaici in zona agricola, eolici e per centrali a biomasse di potenza superiore ad 1 MW.
2. Ai fini della tutela della biodiversità della Regione Abruzzo con particolare riferimento alle specie di avifauna e di mammiferi tutelate a livello comunitario che sono oggetto di mortalità aggiuntiva derivante dagli impatti con gli aerogeneratori, nonché in attuazione delle previsioni di cui all'accordo PATOM per quanto riguarda il disturbo per l'orso, è vietata l'installazione di aerogeneratori o gruppi di aerogeneratori aventi potenza singola o complessiva >0,300 KW nelle seguenti aree:
 - a) Important Bird Areas;
 - b) aree importanti per il grifone così come segnalate dal Corpo Forestale dello Stato;
 - c) aree circostanti in un raggio di 5 km dai dormitori di Nibbio reale segnalati nella Regione Abruzzo;

- d) buffer area di 2 km attorno al perimetro dei SIC in cui siano presenti Nibbio reale e Nibbio bruno;
- e) buffer area di 4 km attorno al perimetro delle ZPS;
- f) aree circostanti in un raggio di 5 km dalle pareti siti di riproduzione accertata di Lanario e Aquila reale e dal punto di nidificazione accertata di Biancone;
- g) aree circostanti in un raggio di 3 km da cavità o altri siti che ospitano colonie o siti di svernamento - per le specie gregarie - di specie di chirotteri inserite nell'Allegato II della Dir.147/2009/CE;
- h) aree interessate dalla presenza di orso bruno così come riportato dal PATOM.

Art. 15

(Contributo straordinario al Centro Agroalimentare la Valle della Pescara)

1. Nelle more della definizione del piano di finanziamento e riequilibrio economico e finanziario della società consortile a responsabilità limitata "La Valle della Pescara" per la gestione del Centro Agroalimentare "La Valle della Pescara", ed in considerazione della rilevanza della infrastruttura per il sostegno del comparto primario, al fine di consentire il proseguimento delle ordinarie attività, è concesso alla società gerente del Centro un contributo straordinario di euro 100.000,00.
2. L'onere di cui al comma 1 grava sul bilancio per l'annualità 2014 su un capitolo di nuova istituzione U.P.B. 07.01.006, denominato "Contributo straordinario per la gestione del Centro Agroalimentare della Val Pescara".
3. La copertura finanziaria è assicurata dalla seguente variazione di bilancio di previsione per l'esercizio 2014 in termini di competenza e cassa:
 - a) U.P.B. 07.01.006, capitolo denominato "Contributo straordinario per la gestione del Centro Agroalimentare della Val Pescara" in aumento di euro 100.000,00;
 - b) U.P.B. 01.01.005, capitolo 11102 denominato "Funzionamento del Consiglio regionale" in diminuzione di euro 100.000,00.
4. La riduzione dello stanziamento relativo al Funzionamento del Consiglio regionale è imputata ai capitoli del bilancio del Consiglio regionale U.P.B. 01.01.10 -

Capitolo 1005 denominato "Indennità di fine mandato" per euro 80.000,00 e al capitolo 1201 della medesima U.P.B. denominato "Spese di rappresentanza L.R. 19.12.2001, n. 80" per euro 20.000,00.

5. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sono autorizzati ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
6. Il contributo straordinario di cui al presente articolo è concesso in regime "de minimis".

Art. 16

(Definizione procedure in materia di nodi logistici)

1. Al fine di consentire la sottoscrizione di accordo bonario finalizzato alla conclusione del contratto di mandato per la pregressa gestione dell'Interporto Val Pescara è autorizzato l'utilizzo nel limite massimo di euro 335.000,00 dello stanziamento del capitolo di spesa 02.01.009 - 321901, denominato "Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi connessi a pagamenti incompleti o tardivi".

Art. 17

(Partecipazione al Comitato organizzatore Giochi del Mediterraneo sulla spiaggia)

1. La Regione Abruzzo partecipa al "Comitato Organizzatore dei Giochi del Mediterraneo sulla spiaggia 2015". La Giunta regionale, per il tramite degli uffici regionali competenti in materia di attività sportive, adotta i provvedimenti inerenti l'attuazione della presente norma.
2. La partecipazione al Comitato organizzatore di cui al comma 1 non comporta oneri a carico del bilancio regionale. E' esclusa ogni garanzia della Regione sulle attività e sulle obbligazioni giuridiche del Comitato.

Art. 18

(Ulteriori interventi per la marineria di Pescara)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad utilizzare, nel limite massimo di euro 650.000,00, le risorse con vincolo di destinazione trasferite negli esercizi precedenti in materia di "Fondo unico delle politiche di sostegno all'economia ittica", alle finalità di cui al comma 32 dell'articolo

34 del decreto legge 18 ottobre 1979, n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221.

2. La Giunta regionale, per il tramite della Direzione competente in materia di economia ittica, è altresì autorizzata ad utilizzare quota parte delle risorse di cui al comma 1, nel limite massimo di euro 16.000,00, per le finalità di cui al comma 7, secondo periodo, dell'articolo 17 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2.
3. Per l'attuazione del presente articolo, il Servizio Bilancio della Giunta regionale è autorizzato, previa richiesta di iscrizione da effettuare da parte della Direzione regionale competente in materia di economia ittica, che ne attesta la disponibilità effettiva delle somme, a valere sul capitolo di spesa 08.02.021 - 142338.1, denominato "Fondo unico delle politiche di sostegno all'economia ittica - Trasferimenti statali - L. 28.5.1998, n. 41 e D.lgs. 112/98", alla iscrizione del relativo importo sul bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario sul predetto capitolo di spesa 08.02.021 - 142338.1 mediante prelevamento delle relative risorse dal capitolo di spesa 15.01.003 - 323600.1,

denominato "Fondo per la riassegnazione delle economie vincolate".

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 28 aprile 2014

IL PRESIDENTE
Giovanni Chiodi

PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA
Servizio Verifica Atti del Presidente e della Giunta Regionale,
Legislativo e Bura
UFFICIO BURA**

DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:

Via Leonardo Da Vinci n. 6
67100 L'Aquila

centralino: 0862 3631
Tel. 0862 363264/3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it